

- 4) Se il requisito relativo allo «stesso momento o pressappoco lo stesso momento», di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che esso può limitarsi a un periodo di +/- 45 giorni precedenti e successivi allo sdoganamento.

(¹) GU 1992, L 302, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 25 marzo 2021 —
Megatherm-Csillaghegy Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága**

(Causa C-188/21)

(2021/C 228/30)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto nonché [il considerando 30] e gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 273 della direttiva IVA (¹) debbano essere interpretati nel senso che ostano all'ultima frase dell'articolo 137, paragrafo 3, della az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge CXXVII del 2007 sull'imposta sul valore aggiunto), nella versione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, secondo la quale «anche nel caso in cui l'amministrazione fiscale revochi il numero di registrazione fiscale del soggetto passivo senza averlo sospeso, lo stesso perde il diritto alla detrazione dell'imposta il giorno in cui diventa definitivo il provvedimento di revoca di tale numero», e all'articolo 137 della medesima legge, nella versione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 26 novembre 2020, secondo il quale «se l'amministrazione fiscale e doganale dello Stato revoca il numero di registrazione fiscale del soggetto passivo, quest'ultimo perde il diritto alla detrazione dell'imposta il giorno in cui il provvedimento di revoca di tale numero diventa definitivo».
- 2) Se l'articolo 273 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta, come conseguenza giuridica obbligatoria, eccede (in modo sproporzionato) quanto necessario per raggiungere l'obiettivo della riscossione dell'imposta e del contrasto all'evasione fiscale.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 26 marzo 2021 — R. en R. / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-189/21)

(2021/C 228/31)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: R. en R.

Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questione pregiudiziale

Se il criterio di gestione obbligatorio (CGO) 10, quale enunciato all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in cui si rinvia all'articolo 55, prima e seconda frase, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che tale criterio riguarda anche la situazione in cui viene utilizzato un prodotto fitosanitario che nello Stato membro di cui trattasi non è autorizzato ai sensi di quest'ultimo regolamento.

⁽¹⁾ GU 2013, L 347, pag. 549.

⁽²⁾ GU 2009, L 309, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
29 marzo 2021 — Staatssecretaris van Financiën / X**

(Causa C-194/21)

(2021/C 228/32)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: X

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 184 e 185 della direttiva IVA 2006 ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che all'acquisto di un bene o di un servizio abbia omesso di effettuare la detrazione dell'imposta a monte («la detrazione iniziale»), in virtù del previsto impiego per operazioni soggette a imposta, entro il termine di decadenza nazionale applicabile, ha il diritto di effettuare detta detrazione in sede di rettifica — in occasione della prima immissione in uso di tale bene o servizio — qualora al momento della suddetta rettifica l'uso effettivo non sia diverso dall'uso previsto.
- 2) Se per rispondere alla prima questione sia rilevante la circostanza che la mancata effettuazione della detrazione iniziale non sia dovuta a elusione o abuso di diritto e che non siano stati accertati effetti negativi per l'Erario.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen Sad Lukovit (Bulgaria) il 26 marzo
2021 — LB / Smetna palata na Republika Bulgaria**

(Causa C-195/21)

(2021/C 228/33)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen Sad Lukovit

Parti

Ricorrente: LB

Resistente: Smetna palata na Republika Bulgaria